



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

**Verifica del permanere dell'equilibrio finanziario di bilancio 2018
ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000**

Relazione

Assemblea del 30/07/2018

Allegato A alla deliberazione 2018/3

1 Premessa

Il 31 luglio cade il termine di legge entro il quale l'Assemblea dell'Agenzia deve eseguire la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La verifica è espressamente prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e dal D.L. 19 giugno 2015 n. 78.

A norma dello Statuto vigente, è l'Assemblea che approva i bilanci e gli eventuali provvedimenti di variazione e assestamento, spetta quindi ad essa il compito di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso l'accertamento fosse negativo, di adottare le necessarie misure correttive.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno, per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità tempestiva e adeguata delle notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa portate all'attenzione dell'Assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale di bilancio, ma devono considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

La mancata adozione da parte dell'ente di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 e conseguente applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, la verifica generale di bilancio si compone di vari temi, che forniscono un quadro completo dei risultati che l'Agenzia sta ottenendo utilizzando le risorse di bilancio (gestione della competenza).

2 Andamento e verifica

Si è dunque provveduto ad una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie e alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che evidenzia le seguenti considerazioni:

1. Risorse regionali:

Nel corso del 2017 in applicazione della legge di stabilità 2017-2019 (l.r. 35/2016) la Regione Lombardia ha avviato il percorso per la ridefinizione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore del t.p.l., a modifica del criterio della base storica fino a quel momento adottato. Con la DGR X/6313 del 6/3/2017 ha quindi approvato la metodologia da seguire per lo studio, e in parallelo ha previsto l'assegnazione in via provvisoria di risorse pari all'85% di quanto in precedenza definito, riservandosi il saldo del 15% sulla base dei criteri dei costi e dei fabbisogni standard di cui ai commi 4 e 5 art. 17 della l. r. n. 6 /2012. In sede di approvazione del bilancio preventivo 2018 e del DUP 2018-2020 l'Assemblea non poteva che prendere atto dell'avvio del percorso in parola, i cui effetti ai fini della copertura degli impegni contrattuali per il bacino di Cremona-Mantova non erano ancora noti. Successivamente la Regione con DGR X/7644 del 28/12/2017 ha approvato sia il modello per la definizione dei nuovi fabbisogni, sia quello per i costi standard e le premialità, stabilendone però l'applicazione a partire dall'esercizio 2020. In quello stesso giorno il Consiglio regionale ha anche approvato la legge di stabilità 2018-2020 (l.r. 42/2017) la quale al comma 6 dell'art. 1 prevede contributi straordinari per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa con particolare riguardo alle aree montane. Di tali provvidenze straordinarie ha beneficiato anche l'Agenzia di Cremona e Mantova, cui spettano finanziamenti per 60.949,06 € mensili per l'anno 2018.

La deliberazione regionale X/7644 di definizione del metodo di calcolo dei nuovi fabbisogni e costi standard è stato impugnato al TAR dall'Agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia che ha coinvolto anche la nostra Agenzia quale controinteressata; il ricorso è in attesa di discussione e quindi al momento gli esiti non sono conosciuti.

La variazione di bilancio che viene discussa dagli organi oggi dunque prende atto della sostanziale stabilità per il 2018 delle risorse regionali e della assegnazione delle risorse aggiuntive (che superano le premialità degli anni precedenti) che sono destinate a favore dei servizi di t.p.l. extraurbano, come specificamente previsto dalla norma che ne ha definito l'erogazione. Necessariamente peraltro si resta in attesa di conoscere sia gli effetti dei nuovi modelli di calcolo per fabbisogni e costi standard da applicare alle reti di competenza per i periodi di residua validità dei contratti di servizio in essere, sia dell'esito del citato ricorso al TAR.

2. **Trasferimenti dai Comuni:** anche nel 2018 un formale sollecito per la definizione dei pagamenti è stato inviato nel maggio 2018 e i Comuni di Mantova, Cremona e Crema che hanno assunto le determinazioni di competenza relative ai propri obblighi 2018; consta che l'erogazione sia già avvenuta o sia in corso.
3. **Trasferimenti dalle Province:** come è noto nel corso del 2017 sono state assunte iniziative necessarie per ridurre o azzerare l'impegno finanziario delle Province per il sostegno dei servizi di t.p.l. extraurbano. Dal 2018 tale contributo non è dunque più previsto. Peraltro a seguito di situazioni di emergenza venute a crearsi nel territorio (parziale inagibilità delle strutture scolastiche di Viadana; inagibilità del ponte stradale ex ss 343 di Casalmaggiore) sono intervenuti accordi per l'attivazione di servizi t.p.l. di natura occasionale e straordinaria (navetta Casalmaggiore-Sabbioneta e potenziamento dei servizi sui plessi di Viadana in ore pomeridiane) che comportano circa 115mila € di trasferimenti a carico delle stesse. Gli enti hanno assunto gli atti di competenza e quindi nella presente variazione se ne prende atto.

4. **Risorse per l'esercizio della attività:** le risorse regionali per l'esercizio delle attività amministrative dell'Agenzia sono state confermate nel 2018 e con esse anche la premialità di euro 75.690,72 già individuata con DGR X/6313 del 6/3/2017.
5. **Spese correnti:** la variazione rileva i servizi aggiuntivi previsti (navetta di Casalmaggiore; istituto Sanfelici e altre minori) e l'impegno di risorse per le zone a bassa densità di mobilità di cui alla l.r. 42/2017. In variazione è altresì prevista la copertura di un rapporto di consulenza sul sistema tariffario, da attivarsi nell'ambito delle attività connesse al programma trasporti di bacino ed altre variazioni di lieve entità. Sono confermati gli impegni verso le Province per quanto attiene le spese di funzionamento e il rimborso del personale.
6. **Sotto il profilo finanziario:** è confermata la correttezza dei pagamenti dei corrispettivi regionali, che non preoccupa sotto il profilo della liquidità e permette di valorizzare la giacenza. Il saldo risultante dal giornale di cassa della Tesoreria alla data del 30.06.2018 era di €. 9.871.968,78.
7. **Contributi per investimenti:** i contributi regionali previsti dai piani di investimento **hanno** fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) che precedono a volte di parecchio quelle di spesa (impegno e pagamento) e si ritiene quindi che non sussistano motivi che possano far pensare ad uno squilibrio fra entrate e spese sotto tale profilo.
8. **Partite di giro:** stante la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano far prevedere squilibri.

In sede di verifica degli equilibri è altresì necessario verificare la congruità del fondo crediti dubbia esazione. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Anche per il 2018 l'Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.

Con l'assestamento generale del bilancio si è provveduto anche a verificare lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa e non si rileva la necessità di procedere con integrazioni o smobilizzi dello stanziamento. Dopo l'approvazione della I^a variazione di bilancio non sono state approvate deliberazioni di variazione di prelievo dal fondo di riserva e nemmeno dal fondo di riserva di cassa.

Non esistono al momento potenziali rischi di contenzioso che richiedano specifici accantonamenti di entità superiore all'avanzo di disponibile 2017 che viene contestualmente applicato alla gestione 2018.

3 La gestione dei residui

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale (nel nostro caso del Consiglio di Amministrazione) e previo parere dell'Organo di revisione al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritte tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

Gli atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno portato alla seguente situazione al 1° gennaio 2018 dopo il secondo anno di effettiva gestione:



Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	- €	Titolo I	4.476.536,75 €
Titolo II	1.692.131,39 €	Titolo II	3.660,00 €
Titolo III	7.978,03 €	Titolo III	- €
Titolo IV	- €	Titolo IV	- €
Titolo V	- €	Titolo V	- €
Titolo VI	- €	Titolo VII	866.226,68 €
Titolo VII	- €		
Titolo IX	2.072,34 €		
TOTALE	1.702.181,76 €	TOTALE	5.346.423,43 €

Si trattava essenzialmente di residui passivi derivanti dai ratei degli impegni contrattuali verso i Gestori (mensilità di novembre e dicembre 2017) e dal residuo in entrata dal Comune di Mantova per i corrispettivi di area urbana di competenza dei comuni del territorio interessato.

Alla data del 16/07/2018 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro **1.700.113,53** (99,88%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro **4.265.880,57** (79,79%).

Non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere opportuna una riduzione degli accantonamenti in favore dell'avanzo libero.

4 Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2017.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2017 pari a € 11.265,83, è stato applicato interamente al bilancio di previsione.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Come anticipato Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.

5 Conclusioni

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che **non si rendano necessari** nel corrente anno provvedimenti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D.Lgs. 267/2000 e ciò in quanto:

- **Non esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio,**
- **Dalle risultanze della gestione di competenza dell'anno 2018 non emergono disequilibri e violazioni del vincolo di pareggio finanziario complessivo.**

Mantova, 30 luglio 2018

Il Direttore
f.to Claudio Cerioli